Manovra 2027, Irpef e perequazione delle pensioni: verifica critica dell'analisi di Gianni Trovati.

Il punto di partenza: l'articolo del Sole 24 Ore del 3/11/26

L'articolo di riferimento è «Pensioni, sconto Irpef azzerato per il 35% del "ceto medio"», di Gianni Trovati, pubblicato nell'edizione del Sole 24 Ore del 3 novembre 2026, pagina 3. La tesi centrale è: *la Manovra 2027 concede un beneficio Irpef concentrato sui redditi oltre 50.000 euro, ma contemporaneamente reintroduce per le pensioni superiori a quattro volte il minimo un meccanismo di perequazione molto meno favorevole di quello ordinario*.

Precisazione terminologica importante: al 4 novembre 2026 non esiste ancora una "Legge di bilancio 2027" approvata. **Esiste il disegno di legge C.3174, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029», presentato alla Camera il 30 ottobre 2026 e ancora all'inizio dell'iter parlamentare.** Le percentuali e gli effetti discussi da Trovati riguardano quindi il testo governativo oggi all'esame del Parlamento e possono ancora essere modificati.

La conclusione economica dell'articolo è, nella sostanza, fondata: per una parte consistente dei pensionati medio-alti il beneficio Irpef è molto più piccolo della minore rivalutazione della pensione.

Ma due punti meritano di essere letti con particolare attenzione: che cosa significa realmente quel «35%» e rispetto a quale parametro viene calcolata la «perdita».

Perché Irpef e perequazione hanno effetti così diversi

Il punto decisivo è che i due interventi hanno geometrie completamente differenti.

Dal 2026 l'aliquota Irpef del secondo scaglione è già stata ridotta dal 35% al 33% sui redditi fra 28.000 e 50.000 euro. L'INPS ha applicato questa riduzione ai pensionati già nel 2026. **Il nuovo intervento previsto per il solo 2027** non riduce quindi nuovamente l'Irpef sotto i 50.000 euro: **estende semplicemente il 33% alla quota di reddito compresa fra 50.000 e 55.000 euro, che altrimenti sarebbe tassata al 43%.**

Il vantaggio aggiuntivo della Manovra 2027 è dunque matematicamente molto semplice. A 50.000 euro è zero; a 51.000 euro è circa 100 euro; a 53.000 è circa 300 euro**; a 55.000 euro raggiunge il massimo di 500 euro lordi annui; sopra 55.000 euro non aumenta più.** La platea complessiva stimata è di circa **3,2 milioni di contribuenti e la misura vale solo per il 2027** nel testo attualmente presentato.

PEREQUAZIONE

La perequazione proposta **dall'articolo 55 del DDL C.3174** funziona in modo opposto. **Oggi i**l regime ordinario, tornato applicabile dal 2025, rivaluta progressivamente **le diverse fasce** dell'importo pensionistico: **100%** dell'inflazione fino a quattro volte il minimo INPS, **90%** sulla fascia fra quattro e cinque volte il minimo e **75%** sulla quota superiore a cinque volte. La Camera ricorda espressamente che questa è la disciplina generale introdotta dall'articolo 1, comma 478, della legge 160/2019.

Il DDL 2027 propone invece il ritorno al metodo utilizzato nel 2023, ossia il SISTEMA a BLOCCHI :

- **100% fino a quattro volte il minimo e sull'intero ammontare del trattamento,**
- **85% fra quattro e cinque volte, sull'intero ammontare del trattamento**
- **53% fra cinque e sei, sull'intero ammontare del trattamento**
- **47% fra sei e otto, sull'intero ammontare del trattamento**
- **37% fra otto e dieci e sull'intero ammontare del trattamento**
- **32% oltre dieci volte il minimo, sull'intero ammontare del trattamento**

con clausole di salvaguardia nei passaggi fra le fasce.

È proprio l'espressione «con riferimento all'importo complessivo» a rendere il nuovo meccanismo assai più incisivo. Non si applica, per esempio, il 47% soltanto alla parte della pensione eccedente sei volte il minimo: quel coefficiente determina la rivalutazione dell'intero trattamento ricadente nella corrispondente classe. È il cosiddetto sistema «a blocchi», diverso dal sistema ordinario «a scaglioni». Questa distinzione non è una costruzione giornalistica: è stata descritta espressamente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 52/2026.

La tabella di Trovati: cosa mostrano davvero i numeri

L'articolo utilizza come scenario **un'inflazione 2026 del 3,4%,** cioè l'«inflazione acquisita» calcolata dall'Istat a ottobre. Non è un dato arbitrario: il 30 ottobre l'Istat ha stimato un aumento dei prezzi del 5,4% su base annua nel solo mese di ottobre e un'inflazione acquisita per l'intero 2026 pari appunto al 3,4%. Il dato definitivo dell'anno, tuttavia, non sarà noto prima della chiusura del 2026, quindi *la tabella del Sole è necessariamente una simulazione.*

Trovati segnala inoltre che le previsioni di finanza pubblica utilizzate dal Governo erano più basse: il Documento programmatico aveva incorporato un'inflazione nell'ordine del 2,8-3,0%, mentre il brusco aumento autunnale dei prezzi ha reso plausibile un risultato superiore.

Il dossier della Camera sul Documento programmatico di finanza pubblica indicava già una previsione del 3,0% per il 2026, sottolineando il forte impatto dell'indicizzazione sulla spesa pensionistica 2027.

La logica della tabella può essere verificata molto bene sui tre esempi pubblicati nell'articolo. Trovati indica una perdita combinata di circa 797,6 euro a 50.000 euro di reddito, 526,1 euro a 53.000 e 345,2 euro a 55.000.

Reddito/pensione annua	Beneficio IRPEF 2027	Perdita combinata	Minor perequazione *
€ 50.000	€ 0	€ 797,6	€ 797,6
€ 53.000	€ 300	€ 526,1	€ 826,1
€ 55.000	€ 500	€ 345,2	€ 845,2

**Ricostruzione aritmetica: perdita combinata più beneficio Irpef.*

Questa tabella rende evidente il meccanismo. A 50.000 euro il nuovo sconto Irpef non produce ancora alcun beneficio perché la riduzione riguarda soltanto la quota che supera tale soglia; la perdita è quindi integralmente imputabile alla minore perequazione. A 53.000 euro, il contribuente recupera circa 300 euro tramite Irpef, ma la perdita derivante dalla minore indicizzazione supera gli 800 euro. A 55.000 euro ottiene il massimo fiscale di 500 euro, ma rimane comunque in negativo di circa 345 euro. I numeri pubblicati da Trovati sono quindi internamente coerenti con la struttura dei due interventi.

Sopra i 55.000 euro il fenomeno diventa ancora più evidente: *lo sconto Irpef resta congelato a 500 euro, mentre la perdita di rivalutazione continua ad aumentare insieme all'importo della pensione e, al superamento delle successive soglie, intervengono coefficienti ancora più bassi.* L'articolo stima che intorno ai 78.000 euro la perdita combinata torni vicino agli 800 euro annui e che sopra gli 82.000 euro lo sconto fiscale compensi meno di un terzo dell'effetto della perequazione.

Il "35%" va interpretato con cautela

L'espressione «35%» non significa che il 35% di tutti i pensionati del ceto medio perde denaro, né significa che il 35% degli 1,71 milioni di pensionati colpiti dalla perequazione subisce una perdita netta.

L'articolo afferma che circa 1,71 milioni di pensionati sono interessati dall'incrocio fra le misure considerate e che, all'interno di tale gruppo, circa 1,15 milioni rientrano anche nel raggio d'azione del nuovo taglio Irpef. Poiché la platea complessiva del nuovo sconto Irpef

viene stimata in circa 3,2 milioni di contribuenti, **1,15 milioni rappresentano approssimativamente il 36% della platea totale del beneficio fiscale. È da questo rapporto che deriva il «35%» richiamato nel titolo.**

In altre parole, la formulazione più rigorosa sarebbe: circa un terzo dei contribuenti beneficiari dell'allargamento del 33% Irpef sono pensionati per i quali il vantaggio fiscale può essere più che assorbito dalla minore perequazione. Non è corretto trasformare automaticamente quel dato in «il 35% dei pensionati del ceto medio perde».

C'è poi un secondo elemento metodologico.

ChatGPT non è riuscita a trovare nelle statistiche INPS pubbliche consultabili oggi, una tavola ufficiale che replichi esattamente la quantificazione di 1,71 milioni e 1,15 milioni utilizzata dall'articolo.

L'INPS pubblica dati molto dettagliati sulla distribuzione delle pensioni — al 1° gennaio 2026 risultavano circa 21,26 milioni di pensioni in pagamento — ma le tabelle pubbliche non isolano immediatamente la stessa combinazione di pensione complessiva, reddito Irpef e condizioni utilizzata nella simulazione del Sole. *I due numeri vanno quindi considerati, allo stato delle fonti pubbliche accessibili, stime elaborate dal giornale sulla base dei dati disponibili e della relazione tecnica, non valori recuperabili uno per uno da una tavola INPS.*

Non è un "taglio della pensione", ma l'effetto economico è permanente

Dal punto di vista strettamente giuridico, parlare di «taglio della pensione» può essere fuorviante. L'importo nominale dell'assegno non viene ridotto: aumenta meno di quanto aumenterebbe con il regime ordinario di indicizzazione. **È quindi tecnicamente una minore rivalutazione, o «raffreddamento» della perequazione.**

Dal punto di vista economico, tuttavia, l'effetto non è limitato all'anno in cui viene effettuata la minore rivalutazione. Poiché l'aumento non riconosciuto non entra nella base della pensione, gli anni successivi partono da un importo più basso. È **questo effetto trascinamento** che spiega perché la relazione tecnica attribuisca alla misura risparmi molto maggiori dell'impatto del solo 2027.

Secondo la relazione tecnica riportata da ANSA, la minore spesa è valutata in circa 1,476 miliardi lordi l'anno nel 2027-2029, equivalenti a circa 885 milioni netti degli effetti fiscali, e in circa 14,2 miliardi lordi nel decennio, 8,5 miliardi al netto delle minori entrate fiscali.

Questo dato è forse il modo più efficace per valutare l'affermazione di Trovati secondo cui i due interventi sono «imparagonabili». Il nuovo allargamento dell'Irpef costa circa 1,43 miliardi e dura, nel testo attuale, un solo anno; il raffreddamento della perequazione genera invece effetti cumulativi sulla spesa pensionistica per molti anni. Non sono quindi due misure simmetriche, né per struttura né per durata.

C’è inoltre un effetto fiscale che a prima vista può sembrare paradossale: quando lo Stato riconosce meno pensione, incassa anche meno Irpef su quella pensione. È per questo che i risparmi pubblici «netti» sono molto più bassi dei risparmi pensionistici lordi. Ma dal punto di vista del pensionato ciò non trasforma la perdita di perequazione in un vantaggio: semplicemente una parte della pensione non ricevuta sarebbe stata comunque tassata.

Il profilo costituzionale e il precedente del 2023-2024

Il sistema proposto non nasce nel vuoto. Il meccanismo «a blocchi» con percentuali 85%, 53%, 47%, 37% e 32% era già stato utilizzato per la perequazione del 2023, con successivi adattamenti nel 2024. La Corte costituzionale ha già esaminato sia la riduzione delle percentuali sia il fatto che esse si applichino all’intero importo della pensione.

Con la sentenza n. 19 del 2025, la Corte ha ritenuto non illegittimo, in sé, un meccanismo temporaneo di raffreddamento delle pensioni più elevate, osservando che la Costituzione non impone una rivalutazione integrale e identica per tutte le pensioni. Ha però ribadito che gli interventi devono essere ragionevoli, proporzionati e compatibili con la tutela dell’adeguatezza previdenziale.

Con la successiva sentenza n. 52 del 2026, la Corte ha affrontato direttamente il problema che avevamo discusso nei messaggi precedenti: sistema a blocchi contro sistema per fasce. Ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sul meccanismo 2023-2024, pur riconoscendo espressamente che il modello a blocchi produce fenomeni di «allineamento» fra pensioni originariamente diverse e, in alcuni casi, può generare effetti di sorpasso in prossimità delle soglie.

Questo non significa però che la sentenza n. 52/2026 abbia dato al legislatore un’autorizzazione illimitata a comprimere in futuro la perequazione. La Corte giudicava disposizioni specifiche relative al 2023-2024 e continua a richiedere un bilanciamento fra tutela previdenziale e esigenze di finanza pubblica. Inoltre, nella giurisprudenza più recente ha invitato il legislatore a intervenire con particolare prudenza sul regime ordinario della perequazione e a valutare attentamente gli effetti delle successive misure, soprattutto quando incidono su pensioni costruite interamente con il metodo contributivo.

Valutazione complessiva dell’articolo

L’analisi di Trovati individua correttamente il vero nodo distributivo della Manovra: per i pensionati, il messaggio politico “taglio dell’Irpef al ceto medio” non descrive da solo il risultato economico finale. Bisogna sommare l’effetto fiscale e quello previdenziale. Per molti pensionati fra circa 33.000 e 50.000 euro annui la situazione è particolarmente evidente: subiscono la nuova minore perequazione ma non ricevono alcun beneficio dal nuovo allargamento Irpef, perché quest’ultimo comincia solo oltre 50.000 euro.

La soglia di circa 33.000 euro annui citata nell'articolo è plausibile perché quattro volte il minimo mensile INPS 2026 di 611,85 euro equivalgono a 2.447,40 euro mensili; tenendo conto delle tredici mensilità e dell'adeguamento legato all'inflazione, si arriva nell'ordine dei 32-33 mila euro annui. L'INPS conferma per il 2026 un trattamento minimo di 611,85 euro mensili.

È altrettanto corretta l'osservazione che la forma del calcolo conta almeno quanto le percentuali. Passare da 100/90/75 per scaglioni a 85/53/47/37/32 sull'intero importo produce una perdita molto più marcata di quanto suggerirebbe la semplice lettura delle aliquote. È questo il motivo per cui una pensione di circa 50.000 euro annui può perdere nell'ordine di 800 euro di rivalutazione rispetto al regime ordinario mentre, esattamente a 50.000 euro, il nuovo beneficio Irpef è ancora pari a zero.

Il dato che correggerei nella sintesi iniziale è quindi soltanto il significato del 35%: non è corretto presentarlo semplicemente come «il 35% dei pensionati del ceto medio». La sostanza economica dell'articolo, invece, regge: per il pensionato medio-alto l'intervento Irpef può funzionare da compensazione parziale, ma non neutralizza normalmente la perdita derivante dal nuovo sistema di perequazione; e per chi sta fra la soglia delle quattro volte il minimo e 50.000 euro non esiste neppure quella compensazione aggiuntiva.

La cautela finale è essenziale: tutte queste simulazioni descrivono il DDL C.3174 nella versione presentata il 30 ottobre 2026 e utilizzano ipotesi sull'inflazione 2026 ancora provvisorie. Il dato Istat definitivo e, soprattutto, il testo parlamentare finale potranno cambiare sia gli importi sia il giudizio quantitativo. La struttura del problema individuata da Trovati — beneficio Irpef limitato e minore perequazione più ampia e cumulativa — è però già chiaramente documentabile nel testo e nelle stime oggi disponibili.

SISTEMI di CALCOLO della PEREQUAZIONE (4/11/2026)

Bisogna distinguere tra due sistemi di calcolo della perequazione:

- **Sistema a scaglioni/fasce: ogni percentuale si applica soltanto alla quota di pensione compresa nella relativa fascia.**
- **Sistema a blocchi: la percentuale corrispondente alla fascia viene applicata all'intero importo della pensione.**

La distinzione non è soltanto interpretativa: è espressamente disciplinata dalle norme e affrontata dalla Corte costituzionale.

1. La norma generale: legge 27 dicembre 2019, n. 160

Il riferimento fondamentale è **l'articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020).
Questa disposizione stabilisce il sistema ordinario di rivalutazione per fasce, utilizzando proprio l'espressione: *«per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici».*
Quindi, in via ordinaria, la perequazione deve essere applicata a scaglioni/fasce: a ciascuna quota della pensione corrisponde la propria percentuale.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 52/2026, ha ricostruito espressamente questa distinzione.

2. Le norme che prevedono invece il calcolo sull'intero importo

Il legislatore ha introdotto deroghe temporanee al sistema ordinario.
Le disposizioni più significative sono:

Norma	Periodo di applicazione
Art. 1, commi 477 e 478 , legge 160/2019	2020-2021
l'articolo 1, il ***comma 477 disciplina la DEROGA A BLOCCHI per il 2020 e 2021,*** **mentre il comma 478 disciplina il sistema ordinario per fasce.**	
Art. 1, comma 309, legge 197/2022	2023
Art. 1, comma 135, legge 213/2023	2024
Art. 55, comma 1, del DDL Bilancio 2027	2027, se approvato in questi termini

La formula legislativa che determina il sistema a blocchi è:

«con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi».

È questa la frase decisiva. Non è una semplice interpretazione dell'INPS: è una previsione espressa nelle disposizioni che hanno introdotto il sistema a blocchi.

3. La pronuncia più importante: Corte costituzionale, sentenza n. 52/2026 (paragrafi 10.1,10.2,11)

Questa sentenza è particolarmente importante perché affronta proprio la questione

La Corte:

- **ricostruisce il sistema ordinario per fasce previsto dalla legge n. 160/2019;**
- **riconosce che le leggi del 2023 e del 2024 hanno introdotto il sistema a blocchi;**
- spiega espressamente che, in questo sistema, l'intero importo pensionistico viene rivalutato applicando l'aliquota della fascia corrispondente;
- **dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro tale meccanismo.**

Una precisazione giuridica importante: la sentenza n. 52/2026 della Corte costituzionale distingue chiaramente i due metodi.

La Corte, ai paragrafi 10.1 e 10.2, spiega anche che l'articolo 34 della legge n. 448/1998 riguarda il coordinamento dei trattamenti complessivi percepiti, ma non va confuso con l'applicazione di una sola aliquota all'intera pensione.

4. E per la Legge di Bilancio 2027?

Nel testo del disegno di legge, l'articolo 55, comma 1, lettera b), contiene proprio la formula:

«con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi».

Questa è la disposizione che giustifica il calcolo a blocchi per il 2027, qualora il testo venga approvato senza modifiche.

5. La distinzione giuridica da tenere presente

Disposizione	Metodo
Art. 69, comma 1, legge 388/2000	Per fasce
Art.1,comma 477, legge 160/2019	A blocchi (deroga)
Art. 1, comma 478, legge 160/2019	Per fasce
Art. 1, comma 309, legge 197/2022	A blocchi
Art. 1, comma 135, legge 213/2023	**A blocchi**
Art. 55, comma 1, DDL Bilancio 2027	**A blocchi, se confermato**

Conclusione (S.B.) non esiste una regola generale secondo cui le percentuali ridotte debbano sempre applicarsi all'intero importo della pensione. Esiste una regola ordinaria per fasce e il legislatore può introdurre deroghe temporanee espresse, come ha fatto nelle disposizioni sopra indicate.

La sentenza n. 52/2026 ha riconosciuto la legittimità costituzionale del meccanismo a blocchi esaminato per il 2023 e il 2024. Non costituisce però un'autorizzazione generale per qualsiasi futura disciplina.